



PARTENZA

Prot. N° 15260
08 GIU. 2016
del

COMUNE di CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

P.zza Principe di Napoli n. 5 – 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

IV AREA
Servizio Urbanistica

Li, 08/6/2016

ORDINANZA N° 41 del 08/6/2016

OGGETTO: Demolizione con ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusivamente realizzate sul terrazzo di pertinenza dell'appartamento sito in Via San Martino n. 57/D in Castellana.

IL DIRIGENTE IV AREA

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 23/02/16 prot. n. 3901, notificata alla parte in data 24/02/16, per la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusivamente realizzate sul terrazzo di pertinenza dell'appartamento sito in Via San Martino n.ro 57/D in Castellana, da parte del Sig. Losavio Saverio, nato a Palagianello il 03/12/52 e residente in Castellana alla Via San Martino n.ro 57/D, quale proprietario dell'immobile in questione;

considerato che, allo stato, non sono state presentate osservazioni da parte del Sig. Losavio Saverio;

considerato, altresì, che si rende necessario emettere immediata ordinanza finalizzata alla demolizione con ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusivamente realizzate sul terrazzo di pertinenza dell'appartamento sito in Via San Martino n. 57/D in Castellana;

visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001,

visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267,

ORDINA

al Sig. Losavio Saverio, nato a Palagianello il 03/12/52 e residente in Castellana alla Via San Martino n. 57/D, in qualità di proprietario, ad eseguire entro e non entro oltre sessanta giorni a far data dalla notifica della presente, la demolizione delle opere abusivamente realizzate sul terrazzo di pertinenza dell'appartamento sito in Via San Martino n.ro 57/D in Castellana, consistenti in "struttura in legno dalle dimensioni di ingombro del tetto pari a m. 5,50x5,00, ancorata per due lati sulla facciata del fabbricato, mentre l'altro lato risultava poggiato su due pilastri in legno ancorati al parapetto del terrazzo; la struttura ha le seguenti dimensioni: m. 05,50 (facciata ancorata al fabbricato) x m. 2,80 (seconda facciata ancorata al fabbricato) per una sporgenza totale del tetto di m. 5,00; altezza dal piano calpestabile da m. 2,95 (parte ancorata al fabbricato) a m. 2,50 (parte prospiciente il terrazzo). Inoltre l'area calpestabile risultava pavimentata per una superficie pari a m. 5,50 x m. 2,80 con la restante coibentata con fogli catramati", con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, con avvertimento, che in difetto, si procederà secondo le leggi vigenti in materia urbanistica.

Ai sensi della legge n° 241/90, il responsabile del procedimento è lo scrivente.

Il Messo Notificatore è incaricato della notifica del presente provvedimento, mentre il Comando di Polizia Locale è invitato a vigilare per la scrupolosa osservanza della presente.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 - 1° comma - della legge 6 dicembre 1971 n° 1034, ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o dell'avvenuta conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica o dell'avvenuta piena conoscenza del provvedimento.



IL DIRIGENTE IV AREA
(Arch. Aldo Caforio)